




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1803

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Approvato dal Senato – A.S. 982)

N. 210 – 28 maggio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1803

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione
integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a
Madrid il 21 gennaio 2008

(Approvato dal Senato – A.S. 982)

N. 210 – 28 maggio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE DEL MEDITERRANEO, FATTO A MADRID IL 21 GENNAIO 2008.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1803
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Mura (Lega)
Commissione competente:	III Commissione

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e trasmesso dal Senato (AS 982), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Il testo del disegno di legge si compone di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dalla Commissione III (Affari esteri) alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri, a cui non sono state introdotte modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2) del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Le citate norme recano, altresì, una clausola di invarianza finanziaria (articolo 3, commi 1 e 2), rinviano a un futuro provvedimento legislativo la copertura degli eventuali oneri ascrivibili a strumenti economici, finanziari e fiscali a supporto delle iniziative discrezionali delle Parti, di cui all'articolo 21 del Protocollo (articolo 3, comma 3) e disciplinano l'entrata in vigore della legge di ratifica (articolo 4).

La finalità del Protocollo, esplicitata nella relazione illustrativa, è quella di creare un quadro comune per favorire ed implementare la gestione integrata delle coste, avendo particolare attenzione alla salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali, in conformità dell'articolo 4.3(e) della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, sottoscritta a Barcellona nel 1976 e modificata nel 1995¹.

Il Protocollo in parola è articolato in Parti, di cui di seguito si forniscono succintamente i contenuti:

- la Parte I contiene le disposizioni generali, relative agli aspetti definitivi (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6);
- la Parte II individua gli elementi obbligatori per le Parti nell'ambito della gestione integrata delle zone costiere, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele addizionali per le isole (art. 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13);
- la Parte III definisce gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere e, segnatamente, il rafforzamento e l'integrazione dei meccanismi di monitoraggio e osservazione (art. 16), l'adozione di un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo 18), le modalità di adozione di strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e i pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21). In particolare l'articolo 21, ai fini dell'attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere, consente alle Parti di prendere opportune misure per l'adozione di pertinenti strumenti

¹ La ratifica in oggetto concerne il Protocollo n. 7 sulla gestione integrata delle zone costiere, il quale – insieme al Protocollo n. 1 (scarichi in mare), al Protocollo n. 2 (prevenzione ed emergenze), al Protocollo n. 3 (inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma), al Protocollo n. 4 (aree protette e biodiversità), al Protocollo n. 5 (altomare), e al Protocollo n. 6 (rifiuti pericolosi), è volto a completare il portato giuridico della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1999, n.175.

economici, finanziari e/o fiscali destinati a coadiuvare le iniziative locali, regionali o nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere;

- la Parte IV enuclea i rischi che interessano le zone costiere e prevede, a carico delle Parti, l'adozione di misure di contrasto e politiche di prevenzione (articoli da 22 a 24);
- le Parti V e VI riguardano le forme di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali (articoli da 25 a 33);
- la Parte VII reca le disposizioni finali (articoli 34 e 35).

La **relazione illustrativa** e l'**analisi tecnico-normativa (ATN)** specificano che il Protocollo in parola reca norme di principio e di indirizzo, ne evidenziano la compatibilità con i principi generali dell'ordinamento, con la legislazione statale, nonché con gli strumenti unionali in tema di protezione ambientale e gestione integrata e sostenibile delle zone costiere.

Con riguardo agli strumenti unionali, il riferimento è alla Raccomandazione 2002/413/CE sull'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa², alla Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)³, alla Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE⁴, nonché alla Direttiva per la pianificazione spaziale marittima 2014/89/CE⁵.

La **relazione tecnica** ribadisce che il disposto di ciascuno degli articoli di cui si compone il Protocollo non determina nuovi o maggiori oneri dal punto di vista finanziario per le Parti. In particolare, talune norme, per loro natura, concernendo aspetti definitivi (articoli 2 e 3), procedurali e formali (articoli 4 e da 34 a 40), nonché norme di principio (articoli 6, 11 e 14), non involgono riflessi a carico del bilancio dello Stato. Altre norme (articoli 5, 15, 17, 18, 20, 22, 23 e 24), invece, attenendo agli indirizzi relativi a vari aspetti della gestione integrata della zona costiera Mediterranea, sono configurabili come linee di sviluppo di politiche già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia e, pertanto, non comportano di per sé oneri finanziari. La relazione tecnica, inoltre, precisa la non sussistenza di oneri finanziari aggiuntivi anche con riguardo alle norme che disciplinano le

² Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa.

³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

⁴ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

⁵ Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo recepita dall'Italia con il decreto legislativo n. 201 del 2016.

modalità in cui si estrinseca la gestione integrata delle zone costiere, dal momento che le stesse riguardano impegni già previsti dall'ordinamento nazionale.

Si tratta, in particolare, dei seguenti aspetti: forme di coordinamento a vari livelli (articolo 7), protezione e uso sostenibile delle zone costiere (articolo 8), attività economiche (articolo 9), preservazione di particolari ecosistemi costieri (articolo 10), patrimonio culturale (articolo 13), meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione (articolo 16), valutazione ambientale (articolo 19), cooperazione internazionale (articoli da 25 a 29), disposizioni istituzionali (articoli 30 e 31), coordinamento istituzionale (articolo 32) e riunione delle parti (articolo 33). Tali materie investono ambiti di intervento disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2016 che recepisce ed attua la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina⁶, dal decreto legislativo n. 201 del 2016 che recepisce ed attua la Direttiva Quadro Acque⁷, dall'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'articolo 2 della legge n. 61 del 2006⁸, nonché dal Testo Unico in materia ambientale che recepisce e attua la Direttiva VAS⁹ e la Direttiva 85/337/CEE¹⁰.

Infine, con riguardo agli strumenti economici, finanziari e fiscali per il supporto di iniziative nell'ambito della gestione integrata delle zone costiere (articolo 21 del Protocollo, sopra descritto), la relazione tecnica esclude la sussistenza, allo stato attuale, di obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale, dal momento che la norma prevede la mera facoltà per le Parti di adottare i citati strumenti e, pertanto, ad eventuali oneri finanziari derivanti da tali iniziative si provvederà con appositi strumenti legislativi.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso **parere non ostativo** sul testo (seduta del 20 febbraio 2024). Nella medesima seduta, **il Governo** non ha formulato alcuna osservazione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2) del Protocollo n. 7 sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 ed è corredato di una clausola di invarianza finanziaria (articolo 3, commi 1 e 2); esso inoltre dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo (misure discrezionali e facoltative delle Parti destinate a coadiuvare le iniziative in materia di gestione integrata delle zone costiere) si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi. La relazione

⁶ Il riferimento è alla già citata Direttiva 2008/56/CE.

⁷ Il riferimento è alla già menzionata Direttiva 2000/60/CE.

⁸ Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e la legge n. 61 del 2006 richiamano la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e subacqueo, ratificata dall'Italia con legge 23 ottobre 2009, n. 157.

⁹ Decreto legislativo n. 152 del 2006 in attuazione della Direttiva 2001/42/CE.

¹⁰ Come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.

tecnica ribadisce che il disposto di ciascuno degli articoli di cui si compone il Protocollo non determina nuovi o maggiori oneri dal punto di vista finanziario per le Parti, in quanto trattasi di norme alle quali, per loro natura, non sono ascritti effetti finanziari (riguardando aspetti formali, di principio e indirizzo), oppure di norme che disciplinano apposite modalità di gestione integrata delle zone costiere contenute in impegni già previsti dall'ordinamento nazionale, al cui onere finanziario, dunque, già si provvede con appositi strumenti normativi vigenti. La medesima relazione tecnica precisa che ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti da successive iniziative si provvederà con appositi strumenti legislativi.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo (seduta del 20 febbraio 2024). Nella medesima seduta, il Governo non ha formulato alcuna osservazione.

Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i commi 1 e 2 recano una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall'attuazione del disegno di legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate svolgeranno le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione delle citate disposizioni.

Si segnala, inoltre, che il successivo comma 3 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo oggetto di ratifica si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi. Anche a tale riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione in esame.